

Comune di Villanterio

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019 - 2021**

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.)

2019 - 2021

Legge 6 novembre 2012, n. 190
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)

Sommario

1. Principi.....	3
2. Soggetti.....	3
2.1. Autorità indirizzo politico.....	3
2.2. Responsabile della prevenzione.....	4
2.3. Responsabili di area.....	4
2.4. Organismo di valutazione.....	5
2.5. Ufficio per i procedimenti disciplinari.....	5
2.6. I dipendenti.....	5
2.7. Collaboratori dell'Amministrazione.....	5
3. Il Piano di prevenzione.....	6
3.1. Aree a rischio.....	6
3.2. La gestione del rischio.....	6
3.2.1. La mappatura dei processi.....	6
3.2.2. La valutazione del rischio.....	7
3.2.3. Il trattamento del rischio.....	7
3.3. Monitoraggio.....	8
4. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.).....	8
4.1. Soggetti.....	9
4.2. L'organizzazione dell'Ente.....	9
4.3. <i>La mappa della trasparenza e delle relative responsabilità</i>	10
4.4. Monitoraggio e vigilanza.....	10
4.5. Accesso civico- Trasparenza - Comunicazioni.....	10
4.6. Coinvolgimento dei cittadini.....	11
5. Codice di comportamento.....	12
5.1. Gli incarichi e le attività extra istituzionali dei dipendenti comunali.....	12
5.2. Tutela del dipendente che segnala illeciti.....	12
6. Formazione.....	13
7. Consultazione sul Piano.....	13

Allegati:

1. Aree a rischio
2. Processi riconducibili alle aree a rischio
3. Mappatura dei processi, valutazione del rischio e misure per il relativo trattamento dell'area...
4. Mappatura dei processi, valutazione del rischio e misure per il relativo trattamento dell'area...
5. Mappatura dei processi, valutazione del rischio e misure per il relativo trattamento dell'area...
6. Mappa della trasparenza e delle relative responsabilità
7. Codice di comportamento
8. Modello per la segnalazione di condotte illecite

1. PRINCIPI

Secondo il Piano Nazionale Anticorruzione *"Il P.T.P.C. rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un "processo"- articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo. Ciò deve avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione."*

Alla luce di ciò, il presente piano definisce e programma le strategie di prevenzione del fenomeno corruttivo, integrando in modo sistemico le azioni finalizzate alla gestione del relativo rischio, con particolare riguardo alle aree di attività individuate come maggiormente sensibili.

Il PTPC non costituisce un documento definitivo o esaustivo, bensì uno strumento dinamico e in continuo sviluppo, in coerenza con il progredire delle strategie di prevenzione della corruzione.

Le direttrici di tale sviluppo sono indicate dal presente Piano, con specifico riguardo agli ambiti per i quali, già ora, sono identificabili esigenze di nuovi e ulteriori interventi di analisi e valutazione dei rischi. L'analisi dei processi organizzativi, dalla quale scaturiscono le informazioni principali per l'individuazione delle azioni di prevenzione della corruzione, costituisce una formidabile opportunità per ampliare la sfera di interesse degli interventi, ricomprendendo anche quei comportamenti che, senza sfociare nella dimensione dell'illiceità, possono comunque costituire un vulnus per la funzionalità, l'economicità e l'efficacia dei servizi comunali.

In tale logica, in coerenza con la volontà del legislatore, con i contenuti del P.N.A. e con gli indirizzi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il presente Piano riconduce a unitarietà il quadro degli strumenti di prevenzione, ricomprendendo anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

2. SOGGETTI

Come detto, il PTPC riguarda e coinvolge l'intera organizzazione comunale e, pur nei diversi ruoli, competenze e responsabilità, tutti i soggetti che operano nell'Ente o che collaborano con esso.

Il Piano, infatti, vuole affermare il principio di responsabilità, non inteso nel senso esclusivamente negativo del *rispondere delle proprie azioni*, ma anche e soprattutto nello spirito dell'*interdipendenza positiva*, della cooperazione tra gli attori - anche se nel rispetto delle funzioni

di ciascuno - in vista della realizzazione di un sistema coordinato ed integrato, anche sul piano relazionale, abile e pronto a prevenire l'illegalità.

In tale logica vanno intesi i seguenti, diversi ruoli, come descritti dalla legge e dal P.N.A.

In ogni caso le comunicazioni o le segnalazioni tra i soggetti di seguito indicati, attinenti alle materie di cui al presente Piano, sono effettuate con modalità che ne consentano la tracciabilità.

Va segnalato che l'Amministrazione ha aderito alla C.U.C. della Provincia di Lodi ed ha stipulato apposita convenzione con il Comune di Chignolo Po che permette di avvalersi di mediatore in materia tributaria effettivamente esterno alla organizzazione tributaria dell'Ente. Tali misure, unitamente alla convenzione di polizia locale con altri Comuni, consentono, seppure in modi diversi, una maggiore attuazione della politica di prevenzione della corruzione dell'Ente.

2.1. Autorità indirizzo politico

Alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente, si ritiene competente per l'adozione e l'aggiornamento del PTPC la Giunta Comunale.

Essa, inoltre, adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Il Sindaco, in ogni caso, informa tempestivamente il Consiglio Comunale e l'Organo di revisione contabile di ogni atto adottato dalla Giunta in materia di prevenzione della corruzione e di ogni altro atto previsto dalla legge.

2.2. Responsabile della prevenzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, è il Segretario Comunale, al quale è anche assegnato l'incarico di Responsabile della trasparenza, con l'attribuzione delle relative funzioni ed è formalmente incaricato dal Sindaco.

Egli svolge i compiti indicati dalla legge, come specificati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013, formula la proposta di PTPC e dei suoi aggiornamenti ed esercita i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità dei responsabili di servizio. Elabora, inoltre, la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione.

Si specifica che il Segretario Comunale è anche Presidente del nucleo di valutazione, composto da due persone, in quanto, considerate la mancanza di dirigenti e le ridotte dimensioni dell'ente, non si poteva fare altrimenti

2.3. Responsabili di area.

I Responsabili di area sono i referenti per la prevenzione, negli ambiti di rispettiva competenza. In questo ruolo svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione e lo sostengono nell'attività di monitoraggio.

Partecipano al processo di gestione del rischio e propongono le misure di prevenzione, assicurano, all'interno della propria struttura, l'osservanza del Codice di comportamento, individuando le ipotesi di violazione e adottano le misure gestionali di propria competenza.

2.4. Organismo di valutazione

L'Organismo di valutazione partecipa al processo di gestione del rischio, nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti.

Svolge, inoltre i compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa.

2.5. Ufficio per i procedimenti disciplinari

L'ufficio è stato costituito con deliberazione G.C. n° 152 del 21/12/2013.

2.6. I dipendenti

Nello spirito di partecipazione più sopra descritto, tutti i dipendenti sono coinvolti attivamente nel processo di gestione del rischio. A loro è richiesto il costruttivo apporto nell'attività di elaborazione del Piano, nella sua attuazione e nel monitoraggio, compresa la segnalazione di casi o situazioni in contrasto o che vanifichino le azioni pianificate.

Si ricorda che a maggior efficacia del comportamento dei dipendenti dell'Ente è stato introdotto l'obbligo dei responsabili di dare atto in ogni determina contenente impegno della mancanza di conflitti di interesse o, nel caso apposto, di segnalarne la sussistenza al Segretario Comunale.

2.7. Collaboratori dell'Amministrazione

Osservano le regole e le misure del PTPC e rispettano gli obblighi per loro previsti dal Codice di comportamento e dalle relative disposizioni attuative.

Fra i soggetti del cui operato l'Amministrazione si avvale si sottolinea che da quest'anno è stato individuato un soggetto esterno, attesa la mancanza delle conoscenze specifiche necessarie all'interno dell'Ente, quale responsabile della protezione dati.

3. IL PIANO DI PREVENZIONE

Secondo il P.N.A. *"La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l'adozione del P.T.P.C. è il mezzo per attuare la gestione del rischio"*.

Compito dell'Amministrazione è, pertanto, quello di individuare gli ambiti e le modalità attraverso le quali realizzare una efficace gestione del rischio.

I punti che seguono definiscono contenuti, metodologia e azioni finalizzate a tale scopo.

3.1. Aree a rischio

Si è ritenuto, concentrare l'attenzione sulle *aree obbligatorie*, individuate dall'articolo 1, comma 16, della Legge n. 190/2012..

E', comunque, da rilevare come le aree che la legge ritiene di prioritario interesse per l'attuazione della gestione del rischio di corruzione, abbraccino amplissimi ambiti di attività del Comune, sviluppandosi in modo trasversale rispetto alle strutture organizzative dell'Ente, senza nessuna esclusione.

Le aree a rischio e le relative sottoaree, oggetto prioritario del presente piano, sono indicate all'allegato 1 al documento, ove è stata prevista un'unica area per gli appalti di qualsiasi importo chiaro che per quelli di competenza della C.U.C. si applicheranno le misure relative ad atti o azioni che non sono di competenza di quell'organismo.

3.2. La gestione del rischio

Il P.N.A., definisce metodologicamente il percorso per la gestione dei rischi di corruzione e illegalità nelle aree di attività individuate come maggiormente sensibili.

Nei punti che seguono, sono illustrati i contenuti attuativi del presente Piano, in coerenza con la predetta metodologia.

3.2.1. La mappatura dei processi

Questa la definizione originaria del P.N.A.: *"La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un*

prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica. La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del catalogo dei processi."

Aderendo a queste indicazioni, sono state analizzate le aree e le sottoaree obbligatorie, e sono stati censiti i processi più significativi ad esse riconducibili il cui elenco è stato aggiornato con la realtà esistente

Si è quindi proceduto alla mappatura dei processi relativi alle singole aree (per qualcuno di essi è stata anche effettuata anche una puntuale descrizione del flusso, attraverso una elaborazione grafica, che ne descrive l'andamento e l'interrelazione tra le diverse attività che lo caratterizzano, anche per le più ampie finalità già descritte al punto 1. *Principi*).

Le mappature sono riportate agli allegati sub 3, 4, 5.

I processi mappati costituiscono il *catalogo dei processi*, che è stato adeguato alle reali ipotesi verificabili in un Ente così piccolo.

3.2.2. La valutazione del rischio

Negli allegati 3, 4, 5 per ciascun processo mappato, si è effettuata l'identificazione dei rischi ritenuti più rilevanti, con la relativa analisi, valutazione e ponderazione, in ragione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, indicati dal P.N.A.

L'insieme dei rischi rilevati, costituisce il primo *registro dei rischi*, che verrà progressivamente implementato, attraverso le ulteriori analisi previste dal presente Piano.

In sede di aggiornamento il piano è stato implementato mediante l'analisi di ulteriori procedimenti rispetto a quelli già analizzati in precedenza.

3.2.3. Il trattamento del rischio

Negli stessi allegati 3, 4 e 5 sono indicate le misure individuate al fine di neutralizzare o ridurre i rischi rilevati.

Queste misure costituiscono il principale prodotto del Piano di prevenzione e debbono essere assunte come vincolanti per tutti coloro che sono chiamati, con i diversi ruoli e responsabilità, ad operare in tali ambiti.

Le misure individuate, rispondono alla logica sistemica già richiamata al punto 1. *Principi*, in quanto sono state declinate secondo le diverse tipologie indicate dal P.N.A.

Con finalità esemplificative, si riporta uno schema che evidenzia la strategia di prevenzione adottata dall'Ente.



E' del tutto ovvio che le *misure comportamentali* e quelle *trasversali* individuate costituiscono una integrazione alle regole e alle norme preesistenti (ci si riferisce, in particolare, al Codice di comportamento e agli obblighi di trasparenza, di cui si parlerà oltre).

3.3. Monitoraggio

Le misure individuate sono oggetto di monitoraggio con cadenza annuale (31 dicembre, e comunque in concomitanza con la relazione annuale del Responsabile della prevenzione ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge n. 190/2012).

L'esito del monitoraggio è ricondotto ad una relazione del Responsabile della prevenzione, e la pubblica sul sito internet, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (P.T.T.I.)

L'art. 10 originario del d.lgs. n. 33 già prevedeva che il P.T.T.I. costituisce una sezione del P.T.P.C.

Il P.T.T.I. è volto a garantire un adeguato livello di trasparenza e la legalità e lo sviluppo della cultura

dell'integrità."

Il presente programma è predisposto nel rispetto dei principi declinati al punto 1, con il coinvolgimento, ciascuno per quanto di propria competenza, dei soggetti indicati al punto 2.

Il P.T.T.I. è volto a garantire un adeguato livello di trasparenza e la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

4.1. Soggetti

Rispetto al ruolo del Responsabile della trasparenza (incarico che, coincide con quello di Responsabile della prevenzione della corruzione), si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013, precisando che egli ha il compito di verificare l'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza dell'amministrazione, il Responsabile inoltra una segnalazione alla Giunta, all'organismo di valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina.

In particolare, il Responsabile della Trasparenza ha il compito di:

- provvedere all'aggiornamento del P.T.T.I
- segnalare alla Giunta, all'Organismo di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'U.P.D. i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, i Responsabili di servizio *"garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge"*, risultando direttamente responsabili dell'assolvimento di tali obblighi.

Nei punti che seguono sono puntualmente definiti gli specifici contenuti dei suddetti obblighi in capo ai Responsabili di struttura.

4.2. L'organizzazione dell'Ente

Gli obblighi dei Responsabili di area in materia di trasparenza, discendono direttamente dal ruolo dagli stessi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione comunale.

Si riporta, quindi, di seguito l'assetto organizzativo del Comune, con le indicazioni delle competenze attribuite a ciascuna struttura.

Segretario comunale . responsabile dell'area amministrativa e responsabile della trasparenza,
Responsabile dell'area finanziaria.

Responsabile dell'area tecnica.

Attesa l'infungibilità delle figure professionali suddette, così come prevede la legge, non è prevista rotazione del personale.

4.3. La mappa della trasparenza e delle relative responsabilità

Nell'allegato 6, sono individuati, per ciascun obbligo di pubblicazione (secondo la griglia definita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione) i relativi Responsabili di area competenti.

L'allegato 6 è un documento dinamico, al quale potranno essere apportate modifiche e aggiornamenti al mutare delle situazioni interne ed esterne, anche con riguardo agli esiti del monitoraggio di cui al punto successivo.

4.4. Monitoraggio e vigilanza

La verifica in ordine al rispetto degli obblighi e delle responsabilità indicate al punto precedente è effettuata dal Responsabile della trasparenza, con cadenza almeno annuale (coincidente con la data di pubblicazione della sua relazione annuale).

Tale verifica concerne la correttezza della collocazione, la completezza, l'adeguatezza del formato e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

4.5. Accesso civico - Trasparenza - Comunicazioni

La trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Successivamente il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto "decreto trasparenza".

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "trasparenza della PA". IL Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del "cittadino" e del suo diritto di accesso che è stato estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013; ed infatti il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:

"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in

cui sia stata omessa la loro pubblicazione"

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:

"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento ("ulteriore") rispetto a quelli da pubblicare in "amministrazione trasparente".

In applicazione di tali norme l'Amministrazione ha approvato apposito regolamento, prevedente, tra l'altro, anche il "Registro delle domande di accesso " così come richiesto dall'A.N.A.C.;

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente aveva già da tempo realizzato un sito internet istituzionale.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che " a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo utilizzando l'albo pretorio informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'**albo pretorio on line**, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalle leggi, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione e merito (oggi amministrazione trasparente)".

L'ente è munito di **posta elettronica** ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative devono essere indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.)

4.6. Coinvolgimento dei cittadini

Il presente Programma, insieme al Piano di cui fa parte, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella apposita sezione de l'Amministrazione Trasparente", resta sottoposto alle valutazioni e ai suggerimenti dei cittadini e di tutti i soggetti rappresentativi interessati.

Prima di procedere all'Aggiornamento è stato dato avviso a tutti gli interessati di procedere alla presentazione di eventuali proposte. Tale avviso non ha dato origine a proposte.

5. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Codice di comportamento dell'Ente, dopo l'apertura della consultazione rivolta ai portatori di interesse del territorio, è stato adottato con atto della Giunta Comunale n. 151 del 21/12/2013_ .

Esso costituisce un primo documento applicativo del DPR n. 62/2013, redatto secondo le principali e più operative indicazioni fornite dalla CIVIT/A.N.AC., con la delibera n. 75/2013, recante "Linee

In particolare, l'Autorità Anticorruzione, nella citata delibera n. 75/2013, sostiene testualmente: *"L'adozione del codice di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle "azioni e misure" principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione, approvato con delibera della Commissione n. 72 del 2013. A tal fine, il codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ogni amministrazione."* e ancora: *"L'individuazione nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione può essere considerato, per certi versi, preliminare alla specificazione, proprio con riferimento a tali uffici e alla loro tipologia, di una serie di obblighi di comportamento in sede di adozione del codice di comportamento, realizzando in tal modo un opportuno collegamento con le altre misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano medesimo. Collegamento che - si ribadisce - è di particolare rilevanza anche in sede di individuazione di ulteriori misure da introdurre nella progressiva elaborazione degli strumenti di contrasto alla corruzione."*

5.1. Gli incarichi e le attività extra istituzionali dei dipendenti comunali

Questo tema, come chiaramente indicato dal P.N.A., assume particolare rilevanza nell'ambito della definizione delle misure comportamentali di prevenzione, per cui la Giunta Comunale ha approvato con propria deliberazione n 91 del 13/9/2014 apposito regolamento comunale.

5.2. Tutela del dipendente che segnala illeciti

La Legge tutela in modo articolato il *dipendente pubblico che segnala illeciti*, il c.d. whistleblower. Al fine di perseguire tale tutela è stato predisposto il modello da utilizzare per la segnalazione di illeciti , in cui vengono anche indicate le misure per la tutela del segnalatore del fatto, allegato sub A.

6. FORMAZIONE

La formazione assume un ruolo fondamentale nella programmazione e nella gestione del sistema di prevenzione.

Essa assume carattere obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti nel Piano.

Si ritiene , pertanto, continuare con appositi interventi formativi che coinvolgano, a turno, ai diversi livelli e competenze, tutti gli operatori coinvolti, ed in particolare i responsabili di area.

7. CONSULTAZIONE SUL PIANO .

Il Piano resterà altresì disponibile sul sito internet del Comune ,nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, anche per permettere a ciascun cittadino, di fornire osservazioni o contributi.